

N. 276

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Modifiche e integrazioni alle norme per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Le ultime vicende politiche hanno portato prepotentemente alla ribalta un tema che ritengo possa stare a cuore alla stragrande maggioranza degli italiani: l'unità e l'integrità nazionale. È nota a tutti la presenza nel Parlamento nazionale di movimenti politici che in maniera subdola prima (federalismo), traumatica poi (secessionismo) hanno posto il problema della rottura dell'unità nazionale. Indifferenza e superficialità hanno invero determinato le condizioni per un lento deterioramento delle possibilità di risoluzione politica di quella che in molti incominciano a definire la «questione settentrionale». Se, ad esempio, nel corso della discussione dell'ultima legge finanziaria fossero stati assunti atteggiamenti chiari e inequivocabili nei confronti di quei movimenti politici che abbandonavano l'Aula del Senato per riunirsi nel «Parlamento» di Mantova; se le istituzioni fossero state più sensibili di fronte non solo alla costituzione del «Parlamento» di Mantova ma anche in rapporto alla creazione di una certa Guardia nazionale o «Camice verdi» o addirittura riguardo la redazione della «Costituzione della Repubbli-

ca del Nord»; se tutto ciò fosse accaduto, certamente oggi con un diverso clima di serenità potremmo parlare della «questione settentrionale» vista però nel quadro dell'unità e dell'integrità della Nazione. Pertanto, pur nella consapevolezza della indifferibilità di una risposta politica al problema, è indubitabilmente vero che una risoluzione legislativa e democratica ai «progetti» di tali movimenti politici va data. Ripugna infatti alla coscienza civica e politica il fatto che chi siede nel Parlamento nazionale dimentichi l'obbligo del rispetto non solo delle prescrizioni del codice penale (articolo 241) ma anche quelle relative al dettato costituzionale (articolo 5) nella parte in cui definisce la «Repubblica, una e indivisibile». Per tali motivi si propone all'approvazione parlamentare la presente modifica ed integrazione delle norme per la elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L'auspicata approvazione di questo disegno di legge provocherà la ineleggibilità, o la decadenza dallo *Status* di parlamentare per chi è già eletto, nei confronti di colui che attenti all'unità e all'integrità della nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. Non sono eleggibili o, se già eletti, decadono dalla carica, i soggetti che in forma pubblica e documentata assumono atteggiamenti ed effettuano dichiarazioni ispirati da intenti secessionisti o separatisti».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

